

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI REA

Si informa che ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) sono tenute al versamento del diritto annuale 2017, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi che, salvo variazioni e proroghe è il:

30 GIUGNO 2017

- Se si paga **entro il trentesimo giorno** successivo al predetto termine di scadenza occorre aumentare il pagamento dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (la maggiorazione è dovuta anche in caso di compensazione a saldo zero) o, in alternativa, effettuare il **“ravvedimento breve”** eseguendo il versamento del diritto, della sanzione (pari al 3,75% del diritto dovuto) e degli interessi (art. 6, comma1, lett. a, D.M. 54/2005).
- Se si paga **oltre il trentesimo giorno, ma entro un anno dalla scadenza**, è necessario effettuare il **“ravvedimento lungo”** eseguendo il versamento del diritto, della sanzione (pari al 6% del diritto dovuto) e degli interessi (art. 6, comma1, lett. b, D.M. 54/2005), come meglio specificato nelle **“avvertenze”** di seguito indicate.
- In **assenza di pagamento**, come previsto dal D.M. n. 54/2005, sarà applicata una sanzione amministrativa in misura compresa tra il dieci e il cento per cento.

Le imprese che si iscrivono al Registro delle imprese in corso d'anno devono pagare il diritto annuale contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione oppure entro i trenta giorni successivi mediante modello F24.

Sono tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa anche i soggetti iscritti solo al REA, che erano stati esentati fino al 2010.

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2017

Il versamento del diritto annuale deve essere effettuato in unica soluzione, esclusivamente attraverso il modello di pagamento F24 telematico, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

contribuente: al fine della corretta attribuzione del pagamento all'impresa è necessario indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita IVA) riportato nell'intestazione della presente nota, nonché, i dati anagrafici e il domicilio fiscale;

sezione da compilare: “sezione IMU e altri tributi locali”;

codice ente/codice comune: NU;

- **N.B.** - le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie anche in altre province devono indicare distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio;
- **N.B.** - se in corso d'anno l'impresa trasferisce la sede legale in altra provincia, si deve indicare la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui risultava iscritta al 1° gennaio 2017;

codice tributo: 3850;

anno di riferimento: 2017;

importi a debito versati: importo dovuto in base ai calcoli effettuati (sede + eventuali unità locali);

importi a credito compensati: eventuale importo a credito, versato per diritto annuale o altro tributo.

IMPORTI

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con propria nota prot. n.0359584 del 15/11/2016, ricorda che le riduzioni percentuali del diritto annuale, previste dall'art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014, n. 114, **per l'anno 2017 sono applicate in misura pari al 50%. Tuttavia, è necessario considerare che il Decreto M.I.S.E. del 22/05/2017, ora in corso di registrazione alla Corte dei Conti, ha dato attuazione alla MAGGIORAZIONE del 20% di cui all'art. 18, comma 10, L. 580/93.** Tale maggiorazione del 20% è destinata a finanziare progetti presentati dalle Camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Pertanto, l'importo da versare per l'anno 2017 deve essere determinato secondo gli importi del diritto annuale 2014 ridotti del 50% e successivamente maggiorati del 20%, come di seguito indicato:

TIPO DI IMPRESA	IMPORTI <u>I seguenti importi sono quelli interamente dovuti per l'anno 2017 in quanto già ridotti del 50% e maggiorati del 20%</u>	
	SOLO SEDE (cifra fissa)	UNITA' LOCALE <small>Per ciascuna unità locale denunciata al Registro imprese (negozi, depositi, magazzino, ufficio) è dovuto il 20% pagato per la sede</small>
IMPRESE INDIVIDUALI* <small>(piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)</small>	€ 52,80	€ 10,56
SOCIETA' SEMPLICI AGRICOLE	€ 60,00	€ 12,00
SOCIETA' SEMPLICI NON AGRICOLE	€ 120,00	€ 24,00
SOCIETA' TRA AVVOCATI (D.Lgs. 96/2001)	€ 120,00	€ 24,00

N.B. Se l'impresa non possiede Unità Locali il diritto annuale dovuto è di € 53,00. Invece, in presenza di una o più unità locali l'importo da considerare ai fini del calcolo è di € 52,80 per la sede principale e di € 10,56 per ciascuna unità locale (senza arrotondamento). La somma degli importi dovuti per la sede e per le unità locali va arrotondato all'unità di euro come di seguito specificato.

Le imprese che hanno più unità locali determinano l'ammontare del diritto come segue:
 $importo\ sede + (importo\ singola\ unità\ locale \times numero\ unità\ locali) = importo\ finale\ da\ arrotondare\ per\ eccesso\ se\ la\ prima\ cifra\ dopo\ la\ virgola\ è\ uguale\ o\ superiore\ a\ 5,\ o\ per\ difetto\ se\ è\ inferiore\ a\ 5.$
 Ad esempio: le imprese con una sola unità locale pagano complessivamente € 63,36 (52,80 + 10,56) che deve essere arrotondato a € 63,00.

TIPO DI IMPRESA	IMPORTI (cifra fissa definitivi)
Imprese con SEDE PRINCIPALE all'ESTERO che aprono Unità Locali / Sedi Secondarie <small>(per ciascuna unità locale o sede secondaria)</small>	€ 66,00*

*** Il predetto importo è quello interamente dovuto per l'anno 2017 in quanto già ridotto del 50% e maggiorato del 20%.**

TIPO DI IMPRESA	IMPORTI (cifra fissa definitivi)

Soggetti ISCRITTI SOLO AL REA (es.: associazioni, agenti e rappresentanti di commercio e agenti di affari in mediazione) (Solo per la sede – non pagano per le eventuali unità locali)	€ 18,00**
---	------------------

**** Il predetto importo è quello interamente dovuto per l'anno 2017 in quanto già ridotto del 50% e maggiorato del 20%.**

Le imprese che effettuano il pagamento entro i trenta giorni dalla scadenza devono sommare all'importo del diritto annuale dovuto la maggiorazione dello 0,40% calcolato in centesimi, con arrotondamento in base al terzo decimale (circolare MISE n. 19230 del 03/03/2009).

AVVERTENZE

PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2017 CON “RAVVEDIMENTO OPEROSO LUNGO” .

Nei casi di omesso o incompleto pagamento del diritto annuale, è possibile sanare spontaneamente la violazione avvalendosi del “*ravvedimento operoso*” previsto dall'art. 6, comma 1. lett. b, D.M. 54/2005 effettuando il pagamento, con modello F24, del diritto dovuto, di una sanzione ridotta (pari al 6%) e degli interessi **entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento.**

Compilazione *modello F24*:

per le sezioni “**Contribuente**”/ “**sezione da compilare**” / “**codice ente/codice comune**”: NU
 “ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2017” sopra riportate.

anno di riferimento: 2017 ;

codice tributo: 3850 (diritto annuale non versato);
 3852 (sanzione del 6% del diritto annuale dovuto);
 3851 (interessi moratori, calcolati al tasso legale di interesse dal giorno successivo alla scadenza ordinaria fino alla data del versamento, con maturazione giornaliera).

Si ricorda che non possono essere compensati i tributi con codice 3851 e 3852

DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO O SUPERIORE AL DOVUTO

Le imprese che hanno erroneamente effettuato un versamento non dovuto o superiore al dovuto possono presentare a questa Camera di Commercio, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento, la **richiesta di rimborso** delle somme versate in eccedenza, allegando idonea documentazione (art. 10, comma 1, del D.M. 359/2001). In alternativa, è possibile effettuare la **compensazione con il modello F24** delle somme versate in eccesso per il pagamento del diritto annuale 2017 o di altro tributo. In tal caso, si raccomanda, prima di procedere, di contattare l'Ufficio Diritto Annuale per verificare l'effettiva esistenza del credito ed evitare di incorrere in sanzioni conseguenti all'errato o mancato perfezionamento della compensazione.

Per qualsiasi informazione o chiarimento su eventuali irregolarità si invita a rivolgersi all'ufficio diritto annuale della Camera di Commercio di **NUORO** (tel. 0784/**242526** - **27** – fax 0784/**242547** – mail: **monica.guido@nu.camcom.it**). *Informazioni di carattere generale sono disponibili anche sul sito internet www.nu.camcom.it.*